



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

31 ottobre 2007

Proposta di legge

**Promozione, valorizzazione e diffusione
della musica popolare contemporanea toscana**

R E L A Z I O N E

*La mia musica è l'espressione spirituale di quello che sono:
la mia fede, il mio sapere, la mia essenza.*

*Credo che la mia musica possa rendere il mondo migliore e,
se ne sono capace, voglio contribuire a farlo.*

*Mi piacerebbe mostrare alla gente il divino
usando un linguaggio musicale che trascende le parole.*

Voglio parlare all'anima delle persone.

John Coltrane

*L'obolo assegnato agli arconti (Costituzione d'Atene) prevedeva le spese di mantenimento di un
flautista.*

La musica era indispensabile per governare.

Guido Ceronetti, *Pensieri del tè*

(Adelphi, p. 99)

Negli ultimi anni il mondo, soprattutto quello giovanile, ha assistito ad un fenomeno irresistibile e inarrestabile: l'esplosione, a livello quantitativo ma anche qualitativo, di una grande varietà di musiche, caratterizzate dall'aver le proprie radici in musiche e tradizioni locali ma anche dall'essere capaci di trasformare ed elevare tali musiche tradizionali a linguaggio musicale universale. I generi sono i più vari: *rock, folk, jazz, pop, world* (o etnica), *hip-hop, reggae, funky, metal...* Tali generi musicali, più altri che si omette di elencare per non appesantire la relazione, sono ormai comunemente raggruppati sotto l'espressione *musica popolare contemporanea*, dove "popolare" è l'adattamento

del termine inglese *pop* (che a sua volta è la versione contratta di *popular*¹) e “contemporanea” serve ad evitare che popolare possa far identificare *tout court* questa musica con la musica folcloristica o folk.

Come meglio precisa la pdl, all’articolo 1, per musica popolare contemporanea si intende *ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta*.

La distinzione dalla musica lirica, sinfonica o colta – i termini vengono usati tanto nella letteratura che nei provvedimenti che disciplinano il settore – è utile per richiamare l’attenzione sul grande paradosso che in qualche modo è all’origine di questa proposta di legge: la gran parte delle “attenzioni”, giuridiche e soprattutto finanziarie, disposte dalla legislazione statale e, anche se in misura minore, regionale, negli ultimi decenni è stata riservata, in maniera inversamente proporzionale al grado di diffusione e di coinvolgimento delle persone, alla musica lirica, sinfonica o colta (è noto che decine di teatri e di istituzioni concertistiche, fortemente deficitarie, che hanno un bacino di utenza elitario, per censo o per interesse a quel tipo di musica, vengono finanziate con risorse che in qualche modo provengono da tutti i contribuenti).

Il ragionamento, neppure tanto sotteso, che ha fondato tale politica legislativa è che la musica lirica, sinfonica o colta è vera musica, mentre tutto il resto è, nel migliore dei casi, “intrattenimento”, nel peggiore “merce”, regolata esclusivamente con le leggi del mercato. Sempre a proposito di “cultura”, un paradosso collegato ha penalizzato non solo la musica pop, ma anche quella lirica, sinfonica colta: ci riferiamo alla tassazione differenziata cui sono sottoposti i supporti, per una biografia di Mozart ha l’Iva al 4%, mentre il disco col *Requiem* di Mozart viene ad avere l’Iva al 20%.

Ora la musica pop, ma che d’ora in poi vogliamo più correttamente chiamare **musica popolare contemporanea**, ha dimostrato non solo di essere in grado di produrre opere di livello artistico e culturale elevatissimo (**non a caso per certi brani o opere si usa, come per il cinema o il teatro o la musica lirica o sinfonica, l’espressione “ormai un classico del pop”**), riprese anche da **celebrate orchestre sinfoniche**, ma anche di essere protagonista di battaglie o iniziative per la pace, la solidarietà, la tolleranza, di enorme risonanza mediatica ma soprattutto umana, riuscendo a **com/muovere milioni di persone in tutto il mondo, grazie anche ad una credibilità e ad una autorevolezza che in qualche caso hanno dovuto sostituirsi a politiche, governi e istituzioni dimostratisi prodighi di impegni e promesse ma lenti o del tutto assenti sul piano dei fatti**.

Tutto questo è accaduto anche in Toscana: dove la musica popolare contemporanea ha trovato un terreno più che fertile, dove sono cresciuti artisti e rassegne di rilievo anche internazionale², dove gli artisti sono spesso chiamati dalle istituzioni (a cominciare dalla Regione) a “sostenere”, con la loro indiscussa

¹ “pop: agg. Ingl., in it. *agg. e sm.* Abbr. di *popular* ‘popolare’, usata a partire dagli anni Cinquanta per designare quelle tendenze (*pop art, pop music*) che adottano elementi estetici o simbolici studiati in modo da attirare un pubblico di massa” (Devoto-Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 1995)

² Ricordiamo tra le altre, anche perché effettivamente sostenute dalla Regione, *Musica dei Popoli, Music Pool/Arci, Pistoia Blues, Grey Cat Festival, Siena Jazz*;

capacità di comunicare e di scuotere le coscienze, importanti battaglie civili e culturali, dove migliaia di giovani, per dirla parafrasando un efficace slogan di una scuola di musica (jazz) “suonano dove possono, ma suonano”: non pochi di essi sono dotati artisticamente, tutti vorrebbero ascoltare la musica popolare contemporanea, anche toscana, nei luoghi giusti e ai prezzi giusti.

Questa proposta di legge vuole dunque innanzitutto riconoscere il valore artistico, culturale e socio-economico della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana (**traducendo in un atto più concreto alcune fondamentali asserzioni statutarie³**); vuole poi far seguire **a questo atto dovuto e non più prorogabile**, un'azione ragionata e programmata per promuovere e valorizzare la musica popolare contemporanea toscana, uscendo però dalla vecchia logica del “sostegno” e dei “contributi” finalizzati alla sopravvivenza, per agire invece in un'ottica di “compartecipazione” e di “promozione” nel senso più pieno del termine (la Regione si attiva per coinvolgere altri soggetti).

Essa non nasce dal nulla, ma raccoglie indicazioni e suggerimenti pervenuti dai soggetti più rappresentativi che operano nel campo della musica popolare contemporanea toscana⁴, che, a fronte di un quadro legislativo nazionale ormai anacronistico e riduttivo, chiedono alla Regione di proporsi ancora una volta come modello, a livello nazionale e locale, di una legislazione e azione moderna e lungimirante nei confronti di una musica che, pur nella sua ricchezza artistica e culturale, ha però bisogno di una partnership – partnership, non elemosina - pubblica.

Prima di indicare gli altri elementi essenziali dell'articolato, è opportuno motivare il perché del ricorso ad una proposta di legge, anziché ad un qualche altro atto di minor valore nella gerarchia delle fonti o, operazione ancora più facile e rapida, alla modifica di una o più delle pur buone leggi di cui

³ “ La Regione opera al fine di realizzare *il pieno sviluppo della persona* e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani” (art. 3, comma 2, Statuto)

“1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

...

b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, *dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo*;

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;

o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;

....

r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;

s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;

t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;” (dall'articolo 4, comma 1, Statuto)

⁴ L'ultima occasione è stata l'affollatissimo convegno, articolatosi anche in gruppi di lavoro tematici, svoltosi all'Auditorium del Consiglio regionale il 15 gennaio 2007;

la Toscana già dispone.

La risposta è che una legge regionale è la sede più idonea a restituire alla musica popolare contemporanea, e in particolare a quella toscana, lo *status* artistico, culturale, sociale ed economico che le appartiene, e poi perché, pur nella grande rilevanza di soggetti attivi e passivi coinvolti, e dei canali e mezzi sui quali la musica “viaggia”, si tratta di un campo troppo specifico e particolare, su cui l’intervento deve in qualche modo ri-cominciare, con impostazioni culturali e strategie di azione nuove.

Negli articoli più importanti della proposta di legge, oltre alla enunciazione dei principi e delle finalità, vengono disegnati un sistema di interventi - che vanno dal *Piano della musica popolare contemporanea toscana* (art. 9) ai progetti di iniziativa regionale e locale (artt. 11 e 12), un arco di soggetti chiamati a rendersi protagonisti di questa nuova stagione della musica popolare contemporanea toscana – Regione, Province, Comuni, la Commissione per la musica popolare contemporanea toscana, istituzioni e soggetti pubblici e privati (articoli 4, 5, 6, 7 e 8) ed un complesso di strumenti, giuridici e operativi, che tendono ad assicurare la concentrazione dell’intervento sulle emergenze/esigenze più importanti, una partecipazione reale e diretta dei vari protagonisti alle decisioni, una agilità di azione che consenta di far produrre anche in tempi brevi alla legge alcuni suoi effetti.

Proposta di legge

**Promozione, valorizzazione e diffusione
della musica popolare contemporanea toscana**

d'iniziativa dei consiglieri:

Enzo Brogi

Ardelio Pellegrinotti

Ambra Giorgi

Rosanna Pugnolini

Fabiana Angiolini

Pieraldo Ciucchi

Gianluca Parrini

Daniela Belliti

Severino Saccardi

Filippo Fossati

Alessandro Starnini

Andrea Manciuilli

Diego Ciulli

Marco Remaschi

Alessia Petraglia

Anna Annunziata

Pier Paolo Tognocchi

Carlo Bartoloni

Mario Lupi

Monica Sgherri

Luca Ciabatti

Aldo Manetti

Fabrizio Mattei

Bruna Giovannini

Nicola Danti

Marco Carraresi

Mauro Ricci

Paolo Marcheschi

Maurizio Bianconi

Jacopo Maria Ferri

Edoardo Bruno

Marco Montemagni

Fabio Roggiolani

Sommario

- Articolo 1 - Principi
- Articolo 2 - Finalità e oggetto
- Articolo 3 - Forme di intervento
- Articolo 4 - Soggetti attuatori
- Articolo 5 - Commissione per la musica popolare contemporanea toscana
- Articolo 6 - Funzioni della Regione
- Articolo 7 - Funzioni delle Province
- Articolo 8 - Funzioni dei Comuni
- Articolo 9 - Piano della musica popolare contemporanea toscana
- Articolo 10 - Procedure di approvazione e attuazione del Piano della musica popolare contemporanea toscana
- Articolo 11 - Progetti di iniziativa regionale
- Articolo 12 - Progetti locali
- Articolo 13 - Monitoraggio e valutazione
- Articolo 14 - Norma finanziaria
- Articolo 15 - Norme transitorie e finali

Art. 1 Principi

1. La Regione Toscana riconosce e considera la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ed in particolare la musica popolare contemporanea, come strumento fondamentale di crescita umana e culturale, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, culturale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.
2. La Regione Toscana riconosce il valore delle professionalità che operano nel campo della musica e della musica popolare contemporanea toscana in particolare come risorse culturali, economiche e occupazionali.
3. Ai fini della presente legge per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta. Sono ricompresi nella definizione di musica popolare contemporanea generi musicali come il jazz, il rock, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 1, lettere b), n), o), r), s), t) dello Statuto, la presente legge disciplina gli interventi per la promozione e la valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, riconosciuta come fattore determinante per il perseguimento degli obiettivi di crescita civile, culturale, sociale ed economica della Toscana e per lo sviluppo degli ideali di pace, solidarietà, rispetto del pluralismo, accoglienza.
2. Per musica popolare contemporanea toscana si intende la musica di cui al comma 2 dell'articolo 1 realizzata, in una o più fasi del ciclo produttivo-distributivo, in Toscana da soggetti operanti in Toscana.

Art. 3 Forme di intervento

1. La promozione, la valorizzazione e la diffusione della musica popolare contemporanea toscana vengono attuate attraverso le seguenti tipologie di azione, da declinarsi nel piano della musica popolare contemporanea toscana:
 - a) interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale della musica e della musica popolare contemporanea toscana;
 - b) interventi di formazione e perfezionamento per musicisti e tecnici del settore;
 - c) realizzazione di una coordinata e adeguatamente promossa presenza di festival di livello internazionale, finalizzata a stabilire in Toscana esperienze di alto livello della musica popolare contemporanea e a favorire

- il confronto con le linee di sviluppo della musica a livello nazionale;
- d) incentivazione della presenza della musica popolare contemporanea toscana nell'offerta spettacolare, sia attraverso la presenza nei teatri, sia attraverso il sostegno di spazi, auditorium, sale, clubs, che con continuità e professionalità propongono concerti ed attività musicali;
 - e) realizzazione di apposite strutture, o utilizzo, previo adeguamento funzionale, di quelle esistenti, per attività di ricerca e sperimentazione, di prova, di registrazione, di esecuzione ed ascolto, di documentazione della musica popolare contemporanea toscana;
 - f) incentivazione alla creazione, su commissione pubblica o privata, della musica popolare contemporanea toscana e alla sua diffusione, su scala internazionale, nazionale e regionale, mediante esecuzioni dal vivo, canali telematici e radio-televisivi, supporti audio-video e mediante scambi e ospitalità con altre Regioni e Paesi;
 - g) creazione di un archivio elettronico, condivisibile in rete, della produzione musicale regionale toscana;
 - h) promozione dei prodotti musicali e dei musicisti toscani nei circuiti musicali nazionali ed all'estero, anche allo scopo di favorire, con particolare riguardo ai giovani talenti, la condivisione e lo scambio di esperienze;
 - i) interventi per facilitare l'acquisto della strumentazione occorrente alla realizzazione di progetti musicali, in particolare di musica popolare contemporanea toscana;
 - l) facilitazione della partecipazione dei giovani ai festival musicali attraverso l'offerta di un sistema integrato di riduzione delle spese di ingresso, vitto, alloggio e viaggio;
 - m) iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione della musica popolare contemporanea toscana, in particolare alle esecuzioni dal vivo;
 - n) creazione, diffusione e tutela di un marchio che contraddistingua le produzioni di musica popolare contemporanea toscana;
2. La Regione promuove la definizione di una legislazione statale e sedi di concertazione tra Stato e Regioni, dirette a valorizzare la musica popolare contemporanea, mediante interventi di semplificazione amministrativa, di compartecipazione finanziaria e di riduzione della tassazione gravante sulle attività inerenti la musica popolare contemporanea.

Art. 4 Soggetti attuatori

1. All'attuazione di quanto previsto all'articolo 3 concorrono i seguenti soggetti:
 - a) la Regione Toscana;
 - b) le Province;
 - c) i Comuni, singoli o associati;
 - d) la Commissione per la musica popolare contemporanea toscana;
 - e) le associazioni senza scopo di lucro che abbiano attività statutariamente definite rivolte allo sviluppo e all'utilizzo della musica per le finalità di

- cui agli articoli 1 e 2;
- f) i privati singoli o associati che, in accordo con le finalità e le forme d'intervento di cui agli articoli 1, 2 e 3, si propongano di contribuire alla promozione e allo sviluppo della musica popolare contemporanea toscana attraverso attività di committenza o di compartecipazione alle spese di ricerca, produzione, esecuzione e diffusione della musica popolare contemporanea toscana;
 - g) le istituzioni accademiche, scolastiche e culturali pubbliche e private che abbiano tra i propri fini istituzionali o statutari attività inerenti la promozione, la valorizzazione e la diffusione della musica ed in particolare della musica popolare contemporanea toscana.

Art. 5

Commissione per la musica popolare contemporanea toscana

1. Ai fini della presente legge è istituita la Commissione per la musica popolare contemporanea toscana quale organo consultivo della Regione.
2. La Commissione fornisce pareri e proposte in ordine alla predisposizione del Piano della musica popolare contemporanea toscana di cui all'articolo 9, alla valutazione dei progetti regionali e locali di cui agli articoli 11 e 12, al monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13.
3. La Commissione è composta da:
 - a) cinque esperti di musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, dei quali tre, tra cui il presidente, designati dalla Giunta regionale e due dal Consiglio regionale, espressi in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari;
 - b) due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, ha sede presso la Direzione generale politiche formative e beni culturali e per la sua attività si avvale delle strutture organizzative regionali competenti. Alla disciplina della sua organizzazione e funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni da parte del Consiglio delle Autonomie locali e, nei successivi trenta giorni, a costituire, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione. In caso di mancata designazione nei tempi previsti dalla richiesta, alle nomine provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Funzioni della Regione

1. Ai fini della presente legge, la Regione:

- a) approva il Piano della musica popolare contemporanea toscana, di seguito denominato “Piano”;
- b) realizza i progetti di iniziativa regionale di cui all’articolo 11.

Art. 7

Funzioni delle Province

- 1. Ai fini della presente legge, la Regione, le Province:
 - a) concorrono alla definizione del Piano;
 - b) concorrono, impegnando risorse finanziarie proprie, alla promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, realizzata nel proprio ambito territoriale, con il reperimento di spazi e infrastrutture adeguati per la ricerca, la produzione e l’esecuzione musica popolare contemporanea toscana;
 - c) predispongono e gestiscono i progetti di propria competenza.

Art. 8

Funzioni dei Comuni

- 1. Ai fini della presente legge, la Regione, i Comuni, singoli o associati:
 - a) concorrono alla definizione del Piano;
 - b) concorrono, impegnando risorse finanziarie proprie, alla promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, soprattutto di quella realizzata nel proprio ambito territoriale, con il reperimento di spazi e infrastrutture adeguati per la ricerca, la produzione e l’esecuzione musica popolare contemporanea toscana;
 - c) predispongono e gestiscono i progetti di propria competenza.

Art. 9

Piano della musica popolare contemporanea toscana

- 1. Il piano della musica popolare contemporanea toscana è lo strumento per la programmazione e l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3.
- 2. Il piano contiene:
 - a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;
 - b) le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche articolati per singola provincia;
 - c) l’individuazione dei progetti di iniziativa regionale di cui all’articolo 11, le linee d’azione e gli obiettivi, nonché le specifiche modalità di attuazione di ciascuno di essi;
 - d) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate al sostegno degli interventi e dei progetti locali di cui all’articolo 12;
 - e) gli obiettivi ed i requisiti degli interventi e dei progetti locali, nonché le

- f) i criteri per la valutazione qualitativa ed economica dei progetti e le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione dei fondi regionali messi a disposizione a titolo di compartecipazione alle attività inerenti la musica popolare contemporanea Toscana;
- f) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di intervento;
- g) i criteri e le modalità per il finanziamento regionale degli interventi per la creazione o l'utilizzo, previo adeguamento funzionale, delle strutture destinate alle attività di ricerca, produzione ed esecuzione della musica popolare contemporanea toscana;
- h) le modalità e gli standard tecnici per l'organizzazione e gestione dell'archivio elettronico della musica popolare contemporanea toscana;
- i) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività ad esso correlate;
- j) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- k) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
- l) i parametri per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di musica popolare contemporanea toscana con le finalità e nelle forme previste dalla presente legge;
- m) la definizione delle forme e delle procedure di collaborazione con enti pubblici e privati e di partecipazione per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

Art. 10

Procedure di approvazione e attuazione del piano della musica popolare contemporanea toscana

1. Il piano è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.
2. Il piano ha validità quinquennale, ed è soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali e resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.

Art. 11

Progetti di iniziativa regionale

1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i

quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 49/1999, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:

- a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
 - b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
 - c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
 - d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12 Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della musica popolare contemporanea toscana.
2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi, delle finalità e degli ambiti di intervento di cui rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3.
3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l'elenco delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.

Art. 13 Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione della legge e del piano relativamente all'anno precedente, con particolare attenzione alle valutazioni espresse dai destinatari degli interventi.

Art. 14 Norma finanziaria

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2008-2010 la spesa complessiva, cui si farà fronte con le relative leggi di bilancio, di euro 3.000.000,00, così ripartiti:
 - a) euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2008;
 - b) euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2009;
 - c) euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2010

da iscrivere nella unità previsionale di base (UPB) di nuova istituzione “Spese per la promozione, valorizzazione e diffusione della musica popolare contemporanea toscana”.

2. Per gli anni successivi al 2010 si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 15
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la proposta del Piano annuale 2008 entro il 30 aprile 2008.
3. La Regione approva il Piano relativo al periodo 2009-2010 entro il mese di aprile 2009.